

COMUNE DI GRAVERE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. ²⁴_____

OGGETTO:

Regolamento comunale per l'utilizzo della fognatura. Modificazioni.

L'anno millenovecentonovantatré , il giorno ventisei del mese di ottobre , alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
SICHERI Giovanni	<u> X </u>	<u> </u>
OLIVERO PISTOLETTO Cesare	<u> X </u>	<u> </u>
BONNET Vittorio	<u> X </u>	<u> </u>
CHITTARO Annibale	<u> X </u>	<u> </u>
CALABRESI Sergio	<u> </u>	<u> X </u>
VARDA Carlo	<u> X </u>	<u> </u>
NURISSE GERMANO Franco	<u> </u>	<u> X </u>
PEYROLO Renzo	<u> X </u>	<u> </u>
GALLINA Luciano	<u> X </u>	<u> </u>
CHIAPUSSO Adriano	<u> </u>	<u> X </u>
MORELLI RUBATTO Maria Luisa	<u> </u>	<u> X </u>
GRASSO Carmelo	<u> X </u>	<u> </u>
BORELLO Candido	<u> X </u>	<u> </u>
BRAYDA BRUNO Delio	<u> X </u>	<u> </u>

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Comm. Giovanni SICHERI, con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Livio SIGOT. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142;

VISTI i pareri resi in senso favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 da parte del responsabile del servizio, del responsabile di ragioneria e del segretario comunale, come meglio specificato in allegato facente parte sostanziale della presente;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha riportato l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria ai sensi dell'art. 55 della legge 8.6.1990 n. 142;

VISTO il vigente Statuto Comunale, regolarmente esecutivo;

ESAMINATO il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio della Fognatura nera e la disciplina degli scarichi, approvato con atto di C.C. n. 79 del 30.10.1989;

CONSIDERATO opportuno modificare alcune statuizioni di detto Regolamento, a seguito dell'entrata in funzione del depuratore comunale sito in regione Pian dei Monaci;

DATO ATTO che in particolare deve essere riformulato l'art. 1 del suddetto Regolamento;

per competenza propria, in quanto trattasi di materia rientrante nel disposto dell'art. 32 della legge 8.6.1990 n. 142;

con voto unanime favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di modificare come segue l'art. 1 del Regolamento Comunale per l'esercizio della Fognatura nera e la disciplina degli scarichi, approvato con atto di C.C. n. 79 del 30.10.1989:

Art. 1 : Obbligo di immissione nella fognatura comunale

a) Tutte le abitazioni civili ed agricole, nonché gli immobili con attività industriali-artigianali e zooagricole, contenute nei limiti della zonizzazione urbana prevista dal P.R.G.C., sono obbligati all'allacciamento degli scarichi alla rete fognante comunale;

b) Per le aree servite da fognatura che recapita al depuratore comunale, gli scarichi civili di acque nere non devono essere trattati precedentemente tramite fossa IMHOFF; la fossa potrà venire prescritta per i soli tratti fognari che non recapitino al depuratore centrale, secondo la valutazione dell'U.T.C.. E' vietata l'immissione in fognatura degli scarichi delle acque meteoriche.

Le acque provenienti dai servizi domestici di igiene, lavanderie, cucine, vengono ugualmente scaricate direttamente nel collettore.

Il Comune provvede con proprie determinazioni al progressivo adeguamento delle autorizzazioni allo scarico già rilasciate secondo i previgenti criteri tecnici.

Ai fini della classificazione degli scarichi tra civili ed industriali si fa riferimento ai limiti ed alle tabelle di cui alla legge 10.5.1976 n. 319 e s.m.i., oltre che alle relative norme attuative regionali.

2) di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 15 giorni prevista dallo Statuto Comunale per i Regolamenti.

1^a pubblicazione
N. 318 / 83
REGISTRO DEI VERBALE

2^a pubblicazione
N. 311 / 83
REGISTRO DEI VERBALE

Approvato e sottoscritto.

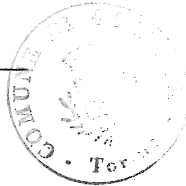
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
Comm. Giovanni SICHERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Livio SIGOT

Per copia conforme all'originale.

Gravere 08/11/83



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale di Gravere, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/11/83 al 24/11/83, come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza reclami;

☒ E' stata trasmessa, con elenco n. 5 in data 11. NOV. 1993, al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02. DIC. 1993;

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 46, comma 6, e art. 47 comma 3);

☒ Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co;
☒ dell'atto (art. 46 comma 1);
☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento.

☐ Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Gravere 02. DIC. 1993

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Livio SIGOT

Per copia conforme all'originale.

Gravere 02. DIC. 1993



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GRAVERE

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FOGNATURA NERA

E LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

(L. 10.05.1976 n. 319)

approvato con deliberazione C.C. N° 79

del 30/10/1989

Capo 1° - CRITERI DI IMPOSIZIONE DI ALLACCIAMENTO

Art. 1: Obbligo di immissione nella fognatura comunale

a) Tutte le abitazioni civili ed agricole, nonché gli immobili con attività industriali-artigianali e zooagricole, contenute nei limiti della zonizzazione urbana prevista dal P.R.G.C., sono obbligati all'allacciamento degli scarichi alla rete fognante comunale.

b) Per tutte le utenze degli immobili con destinazione ad uso civile ed agricolo, le acque nere, prima di essere scaricate nei collettori, devono essere adeguatamente depurate tramite fossa biologica di tipo IMHOFF.

Le acque provenienti dai servizi domestici di igiene, lavanderie, cucine, etc., devono essere scaricate direttamente nel collettore fognario a valle della fossa biologica dell'unità immobiliare. Sono civili ed agricole le utenze che scaricano esclusivamente acque reflue dei servizi domestici di igiene, lavanderie, cucine, etc., non frammisti ad alcun tipo di liquame proveniente da lavorazioni industriali, artigianali, zooagricole ed aventi di massima i requisiti seguenti:

1) B.O.D. - Valore medio pari a 240 gr/mc.

2) Solidi sospesi - Valore medio 220 gr/mc.

Sono industriali le acque provenienti da qualsiasi processo di lavorazione, tanto industriale che artigianale e zooagricolo, che presentino le caratteristiche individuate nelle tabelle tecniche allegate alla L. 10.05.1976 n. 319.

Art. 2: Scarichi civili

La verifica tecnica della possibilità degli allacciamenti é demandata all'Amministrazione Comunale che stabilirà per ciascun utente o gruppi di utenze il punto di conferimento. L'obbligo dell'allacciamento é fissato al limite di m. 100 in linea d'aria dall'asse della rete fognaria all'abitazione, se si tratta di utenze singole, ed entro distanza non superiore a m. 200 in linea d'aria qualora si tratti di due o più utenze consorziabili tra loro. L'Amministrazione comunale fisserà con specifica Ordinanza del Sig. Sindaco, sentito il parere della G.M., i limiti dei comprensori abitativi obbligati all'allacciamento. Con la stessa Ordinanza verrà stabilito il tempo utile assegnato all'utenza per condurre ai punti di consegna gli scarichi delle abitazioni.

Dal momento dell'allacciamento, é fatto divieto di usare pozzi neri, pozzi dispersori e di effettuare qualsiasi immissione in altri canali pubblici o privati.

Art. 3: Progettazione e realizzazione delle reti secondarie

Nell'ambito delle aree servite dalla rete fognante primaria, spetta all'Amministrazione Comunale individuare, progettare e realizzare i tronchi di collettori secondari di penetrazione per estendere il servizio anche al di fuori delle stesse purché comprese nelle aree di zonizzazione del P.R.G.C.

Art. 4: Domanda e modalità di allacciamento per edifici esistenti

Gli utenti compresi nelle aree identificate dai precedenti artt. 2-3 sono tenuti a presentare al Sindaco nel periodo fissato dall'ordinanza di cui all'art. 2, un'istanza di autorizzazione da redigersi su modulo predisposto dal Comune e sono obbligati all'allacciamento alle reti principale e secondaria mediante:

- a) semplice allacciamento diretto ed a proprie spese nei collettori principale e/o secondario, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale;
- b) riunione in consorzio volontario ed a proprie spese, al fine di scaricare nei collettori principale e/o secondario, sempre secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale.

In fase di progettazione dei tronchi del collettore principale o secondari, il Comune sentito gli interessati, inserirà anche gli allacciamenti del caso con i seguenti criteri e condizioni:

- 1° Tubo in PVC supertubo;
- 2° Diametro del tubo stabilito dall'UTC, comunque di diametro non inferiore a mm. 140
- 3° Allacciamento a collettore o derivazione su suolo pubblico con lunghezza della tratta di collegamento pari al suolo pubblico da attraversare.
- 4° Allacciamento a collettore o derivazione su suolo privato con lunghezza della tratta di collegamento della lunghezza di mt. 2;

- 5° Costo fisso del collegamento al collettore (rottura tubo, cemento pronta presa e mano d'opera), adeguato all'elenco prezzi dell'appalto;
- 6° Costo dello scavo e posa del tubo in PVC al mc. (arrotondato al 1/2 mc. in più o in meno), compreso eventuale taglio asfalto, adeguato all'elenco prezzi dell'appalto;
- c) Terminata la fase di costruzione della rete fognaria, gli allacciamenti saranno eseguiti a cura e spese degli utenti con supervisione di personale comunale.

Art. 5: Obblighi per le utenze non servibili

Per le utenze non recepibili nelle reti comunali principali e secondarie é ammesso lo scarico in fosse a tenuta. Le utenze non recepibili nelle reti comunali principali e secondarie dovranno provvedere in relazione alla normativa vigente ad attuare gli impianti previsti dalla deliberazione 04.01.1977 del Ministero LL.PP. e Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, sia per la realizzazione dei collettori sia per la realizzazione degli impianti di depurazione e smaltimento sul suolo per insediamenti inferiori a 50 utenze (allegato 5 - precitati criteri ed istruzioni - G.U. 48 del 21.02.1977).

Capo 2° - ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE ED A CARICO DELL'UTENZA

Art. 6

Il contributo di allacciamento viene stabilito in L. 150.000 per ogni singola unità immobiliare da allacciare alla fognatura.

Tale contributo, unitamente alle spese di allacciamento stabilite nell'art. 4 sarà corrisposto dall'utente all'Amministrazione contestualmente alla richiesta di autorizzazione di allacciamento.

E' inoltre disposto, all'atto della richiesta di allacciamento, il versamento di una cauzione di L. 400.000.=

Art. 7: Norme finanziarie - Canone d'esercizio

In attuazione ai disposti dell'art. 16 e seguenti della legge 319/76 é dovuto da parte degli utenti del servizio di fognatura e depurazione

il canone di esercizio che sarà stabilito annualmente in relazione alle tariffazioni stabilite dai vigenti disposti legislativi.

Il canone sarà corrisposto dalle utenze in unica soluzione con quello relativo al servizio di acquedotto, senza pagamenti separati.

Per eventuali contenziosi saranno applicate le norme fissate dalla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le utenze civili in caso di impossibilità tecnica di misurare l'effettivo conferimento degli scarichi si presume un consumo annuo medio di acqua potabile di 125 mc. Per le utenze diverse dalla civili (artigianali, agricole, commerciali), il consumo presunto di acqua potabile è di 200 mc. annui. Il canone di fognatura e depurazione verrà commisurato a tali consumi presunti nella misura dell' 80%.

Art. 8: Allacciamento di nuove edificazioni civili-agricole nonché a seguito di ristrutturazione, ricostruzione e mutamento di destinazione d'uso.

Le istanze di concessione edilizia per nuove edificazioni civili ed agricole o per ricostruzioni, ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione d'uso, dovranno essere corredate della richiesta di autorizzazione all'allacciamento su apposito modulo prestampato. Tale istanza corredata dalle documentazioni sopra richieste, dovrà essere presentata anche dalle proprietà interessate alla normativa di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 9: Prescrizioni tecniche

Nella costruzione della canalizzazione interna ad uno stabile si devono adottare provvedimenti tali da ovviare agli inconvenienti di eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Art. 10: Scarichi sotterranei

E' fatto obbligo di allacciamento alla rete fognaria anche per quegli apparecchi di scarico domestico che si trovassero al di sotto del piano fognario.

Art. 11: Visita tecnica

Per gli stabili cui é stata concessa l'autorizzazione di allacciamento, é prevista una visita del rappresentante dell'Ufficio Tecnico per constatare la regolare esecuzione delle opere descritte nella richiesta.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico, con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica richiesta.

Art. 12: Visite d'ufficio

Il Sindaco potrà a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, da effettuarsi secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento.

Art. 13: Limite della concessione di scarico

La concessione allo scarico nella fognatura pubblica si limita alla unità immobiliare per la quale viene richiesta e per quella consistenza di essa che risulta dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui, anche se facenti parte della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto la prescritta autorizzazione dall'Autorità Comunale.

Art. 14: Servitù di fognatura

I proprietari di stabili in condominio non potranno opporsi al passaggio delle tubazioni che fossero necessarie per gli allacciamenti alla fognatura comunale.

Quando per realizzare l'allacciamento fognario alla rete principale o secondaria, nonché alle reti esterne consortili alle aree di P.R.G.C. di cui ai precedenti articoli, fosse necessario, da parte di uno o più utenti interclusi o non serviti da passaggi privati comuni o strade private aperte a pubblico transito o strade comunali, porre in opera le proprie canalizzazioni fognanti attraverso porzioni di terreni di altrui proprietà, essendo le opere principali (collettore comunale, punti di consegna) sempre dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, l'utente potrà ricorrere alla procedura di legge per ottenere, nella posizione di minor danno per il fondo gravato dalla costituzione di servitù, la superiore autorizzazione all'esecuzione delle opere. Dovrà tuttavia dimostrarsi l'impossibilità tecnica di attuare un percorso alternativo ed in caso di bonario accordo tra le parti dovrà prodursi, con la documentazione richiesta dall'art. 11, copia della scrittura privata dell'intervenuto accordo, debitamente registrata.

L'ufficio tecnico comunale é tenuto per quanto di competenza a dare la necessaria assistenza all'utente richiedente.

Spetta sempre al Comune individuare la posizione più opportuna, nei casi di divergenza e di contrasto fra gli interessati.

Capo 4° - SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 15: Prescrizioni generali

E' vietata l'immissione di acque di scarico provenienti da attività produttive senza che le stesse siano state sottoposte a trattamenti depurativi riconosciuti idonei dall'Autorità comunale, nel rispetto della legge 10.05.1976 n. 319, successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 08.11.1974 n. 32, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16: Domanda di allacciamento - Documentazione occorrente

Chiunque intenda immettere le acque per scarichi industriali in fognatura urbana, deve ottenere l'autorizzazione dall'autorità comunale, ai sensi della legge 319 del 10.05.1976 e della legge regionale 08.11.1974 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo l'interessato dovrà presentare apposita domanda in bollo secondo le modalità di legge.

Art. 17: Scarichi vietati

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzature, cenere, corpi solidi, nonché acque di rifiuto o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti.

Rientrano nell'ambito dell'assoluto divieto di scarico in fognatura, gli olii pesanti, i residui bituminosi, gli olii in genere, i solventi di qualsiasi provenienza (pulizia serbatoi, impianti di riscaldamento ed altri).

E' assolutamente vietato altresì scaricare in fognatura i fanghi provenienti da processi depurativi.

Art. 18: Scarichi di autorimesse e depositi carburanti e autolavaggi

Le immissioni in canali di fognatura degli scarichi provenienti da autorimesse e autolavaggi dovranno essere dotate di fosse costruite secondo i tipi approvati dal Comune e muniti di dispositivo separatore di olio e benzina, atti ad impedire che detti liquidi passino nei condotti della fognatura comunale.

Art. 19: Scarichi di ditte autospurgo pozzi.

Fatte salve le norme contenute nella legislazione vigente, al fine di permettere la valutazione delle condizioni per il rilascio del nulla osta, la Ditta dovrà far pervenire al Comune la seguente documentazione:

- Istanza con allegata relazione tecnica;
- Automezzi usati;
- Fabbricati civili usualmente serviti;
- Quantità giornaliera scaricata.

L'autorizzazione verrà rilasciata solo ed esclusivamente per i liquami provenienti dallo spurgo dei pozzi usati per civile abitazione.

Art. 20: Rimborso spese per danni ai collettori e all'impianto di depurazione

Per gli scarichi civili il proprietario dello stabile, e per gli scarichi industriali il titolare dell'autorizzazione, sono responsabili dei danni arrecati dagli scarichi e saranno tenuti all'immediato rimborso delle spese per il restauro dei canali di fognatura e dell'impianto di depurazione posto al termine della rete fognaria.

Capo 5° - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21: Durata dell'autorizzazione

Le autorizzazioni sono concesse per periodi di tempo indeterminato, ma sempre sul presupposto della situazione di fatto accertata al momento della concessione.

Le autorizzazioni potranno essere revocate senza che i soggetti autorizzati abbiano a vantare alcun diritto nel caso in cui venisse a modificarsi la situazione di fatto accertata.

Per motivi contingenti ed urgenti, determinati da ragioni di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione con ordinanza, ai sensi dell'art. 153 del TULCP approvato con R.D. 04.02.1915 n. 148.

Art. 22: Modificazione degli allacciamenti e scarichi

Quando il proprietario dello stabile dovesse introdurre variazioni alla tipologia ed ubicazione degli allacciamenti e degli scarichi autorizzati, dovrà promuovere la procedura tecnica ed amministrativa per ottenere l'autorizzazione con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 precedenti, sia che si tratti di allacciamenti a reti consortili od a eventuali scarichi autorizzati.

Art. 23: Deroghe

La Giunta Municipale potrà stabilire, per circostanze eccezionali, prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 24: Sanzioni in caso di inadempienza

L'ammontare delle sanzioni é determinato tenendo conto della intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato e dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi, precedentemente adottati dalle autorità competenti.

Art. 25: Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di adozione diverrà esecutiva e dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 26: Osservanza prescrizioni legislative

Il presente regolamento fa salvo quanto prescritto dalla legge n. 319 del 10.05.1976 e relative norme attuative.